



PROCURA FEDERALE

APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE EX ART. 85 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Con riferimento al procedimento n. 000008/20 avviato nei confronti del sig. Angelo Cordani tess. n. 557991 avente ad oggetto la violazione dei seguenti articoli del Regolamento di Giustizia Fir:

- art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia Fir
- art. 28 comma 1 lett. c) del Regolamento di Giustizia Fir

Premesso

- che, in data 25.09.2020 il sig. Angelo Cordani ha richiesto l'applicazione della sanzione senza incolpazione ex art. 85 Regolamento di Giustizia, nei termini di 2 mesi di interdizione;
- che non sussiste alcuna condizione ostativa ex art. 85, co III Regolamento di Giustizia;
- che l'accordo in oggetto è stato trasmesso, ex art. 85, co. I. Regolamento di Giustizia, al Procuratore Generale dello Sport, il quale ha ritenuto di non formulare rilievi nei termini previsti;
- che, in data 2.10.2020, codesta Procura federale ha espresso formalmente il proprio consenso;
- che l'accordo in oggetto, in data 5.10.2020 è stato trasmesso, ex art. 85, co. II Regolamento di Giustizia, al Presidente Federale il quale, nei termini previsti, ha ritenuto di non formulare osservazioni sulla correttezza della qualificazione dei fatti e sulla congruità della sanzione,

Quanto sopra premesso e ritenuto



PROCURA FEDERALE

si rende noto che l'accordo, come sopra menzionato, ha acquistato efficacia e, relativamente ai fatti per i quali è stato convenuto, comporta l'improcedibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

